

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 745

DISEGNO DI LEGGE

d'Iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

—————

Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il testo della presente proposta riproduce quello già approvato all'unanimità dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 10 novembre 1992 e presentato nel corso della passata legislatura al Senato (n. 873) il successivo 30 dicembre.

Il disegno di legge, consegnato alla Commissione II (Giustizia) in sede referente, fu discusso congiuntamente al più ampio disegno di legge (n. 633) contenente «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale».

A seguito anche del parere contrario (estensore Smuraglia) espresso dalla Commissione XI (Lavoro e previdenza sociale) il 15 giugno 1993, il Comitato ristretto nominato dalla Commissione II ha deliberato di non accogliere le proposte e di «considerare assorbito» il disegno di iniziativa del CNEL (v. la relazione che ha accompagnato il testo proposto ed approvato in Aula con modificazioni il 3 agosto 1993).

Successivamente, il 10 dicembre 1993, la Camera dei deputati ha approvato con ulteriori modificazioni il testo trasmesso dal Senato.

Dopo la definitiva approvazione e stata promulgata la legge 5 gennaio 1994, n. 25 che, a parte alcune modifiche formali, lascia immutate la disciplina vigente per quanto riguarda la materia della controversie di lavoro.

2. L'Assemblea del CNEL ritiene di dover ripresentare il disegno di legge all'inizio della nuova legislatura, pur considerando le argomentazioni critiche prospettate nel corso dei lavori parlamentari prima richiamati.

Tali argomentazioni, espresse nella relazione redatta per conto della Commissione XI dal senatore Smuraglia, possono essere così sintetizzate:

a) l'introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione «con ogni probabilità» non è strumento idoneo ad assicurare una deflazione del crescente carico giudiziario e, «nonostante gli accorgimenti ipotizzati nel disegno di legge», suscita notevoli perplessità «circa i rapporti fra questo tentativo di conciliazione e l'azione giudiziaria, che non può e non deve essere compressa in alcun modo, attenendo a un diritto fondamentale assolutamente imprescindibile»;

b) quanto all'arbitrato: «da un lato, se fosse davvero imposto come strada alternativa rispetto a quella giudiziaria, esso potrebbe essere dotato di efficacia deflattiva reale, ma incorrerebbe in forti dubbi di incostituzionalità», mentre restando nei limiti «della mera facoltatività», come nella proposta del CNEL, è «fortemente dubbia la possibilità di riconoscergli una qualsiasi efficacia deflattiva»;

c) la previsione del giudizio di equità, anche se limitata alle sole controversie relative alla interpretazione dei contratti e accordi collettivi, «è difficilmente applicabile in una materia che è e deve essere dotata di notevole rigidità»;

d) la soppressione della invalidità del lodo arbitrale per violazione di contratti o accordi collettivi abroga «disposizioni poste a presidio e a tutela di esigenze fondamentali tuttora bisognose di concrete garanzie»;

e) la «timida» soluzione proposta dall'articolo 8, con riferimento al cosiddetto contenzioso di serie «appare di scarsa efficacia concreta».

3. Le argomentazioni critiche ora sinteticamente richiamate non appaiono tali da indurre a non ripresentare il disegno di legge, in quanto:

a) i brevi termini previsti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liazione (30 giorni dalla presentazione della richiesta) sono tali da non poter incidere in alcun modo sul diritto di agire in giudizio anche prescindendo dagli attuali intollerabili tempi di trattazione delle controversie di lavoro;

b) la previsione di una scarsa utilizzazione dell'arbitrato se previsto come facoltativo, non appare motivo sufficiente per rifiutarne la sperimentazione e precludere per legge a chi lo desidera la possibilità di farvi ricorso;

c) anche in materia di rapporto di lavoro e con riferimento all'applicazione della disciplina collettiva si possono individuare istituti in relazione ai quali il giudizio di equità, concordemente richiesto dalle parti, può rivelarsi particolarmente utile anche per risolvere un «micro-contenzioso» notevolmente diffuso;

d) la previsione della invalidità del lodo arbitrale per violazione anche di contratto o accordo collettivo introdotta con la riforma processuale del 1973, costituisce la ragione principale dello scarsissimo ricorso all'arbitrato e la sua soppressione, riguardando gli atti di autonomia, non pone alcun problema di costituzionalità;

e) il problema del cosiddetto contenzioso di serie in questi ultimi anni sta assumendo grande rilevanza e l'adozione di soluzioni anche «timide» appare preferibile alla mera inerzia, anche perchè quelle soluzioni possono contribuire alla maturazione di un diverso modo di affrontare la questione.

4. Indubbiamente all'interno del CNEL ed anche delle singole componenti esistono ancora oggi diverse - se non divergenti - opinioni in materia.

La proposta di legge ha tentato di individuare un «minimo comune denominatore» e, proprio per questo, può essere apparsa «timida» o «parziale».

Ma la sua ripresentazione appare opportuna per offrire un'occasione a svolgere una funzione di stimolo affinché il Parlamento affronti e risolva il problema del funzionamento della giustizia del lavoro e quello connesso - la cui soluzione sembra indispensabile sul piano della razionalità - della introduzione di valide forme alternative di soluzione delle controversie in sede stragiudiziale.

Mentre si avvicina il momento della prevista attribuzione al giudice ordinario anche delle controversie relative ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nessuna concreta normativa risulta ancora adottata. E con interesse si attende la presentazione al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, della relazione sull'andamento del contenzioso e sulle esigenze di riordino della magistratura e le altre misure organizzative necessarie previste dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nel protrarsi della situazione attuale, che ha anche indotto ad adattare in via di urgenza ripetuti provvedimenti legislativi per differire il momento delle attribuzioni al giudice ordinario delle controversie relative ad altri rapporti di impiego ormai di diritto privato, non può che manifestarsi l'auspicio che detti problemi vengano affrontati in sede parlamentare, senza che l'esagerata ricerca della soluzione ottimale possa risolversi nell'inerzia.

In questa prospettiva il CNEL ripropone all'esame del Parlamento la proposta che segue.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono così sostituiti dai seguenti:

«Art. 410. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tutto il tempo di espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, ogni decadenza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (*Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione*). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai sensi dell'articolo 412-bis».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

1. All'articolo 412 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-bis. - (*Procedibilità della domanda*). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Ove il giudice rilevi la improcedibilità della domanda a norma dei commi primo e secondo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.

Il mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro quarto».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 412-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-ter. - (*Arbitrato*). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o sia comunque decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, di deferire ad

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

arbitri la risoluzione della controversia se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

Tali contratti e accordi prevedono, anche attraverso il rinvio a contratti e accordi a livello inferiore, la disciplina dell'arbitrato e, in ogni caso, stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate.

L'articolo 429, terzo comma, si applica anche al lodo arbitrale. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 412-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-quater. - (Decisione secondo equità). - Se ciò non è stato convenuto al momento della richiesta dell'arbitrato e della relativa accettazione, le parti, in ogni stato della procedura, possono chiedere che gli arbitri decidano secondo equità nelle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dei contratti e accordi collettivi.

Nel caso previsto dal primo comma, il lodo non è impugnabile e acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni di cui all'articolo 411, terzo comma».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 412-quater è inserito il seguente:

«Art. 412-quinquies. - (Impugnazione del lodo arbitrale). - Se non ricorre l'ipotesi

prevista nell'articolo 412-*quater*, il lodo arbitrale è impugnabile, per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo da parte degli arbitri.

Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni di cui all'articolo 411, terzo comma.

Nel giudizio di impugnazione non sono sindacabili gli accertamenti in fatto e le valutazioni di merito operate dal collegio arbitrale.

Il tribunale decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile per cassazione».

Art. 8.

1. All'articolo 296 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«Quando la decisione di una delle controversie previste nell'articolo 409 dipende dall'interpretazione di una norma di contratto o accordo collettivo e sia in corso di svolgimento, ai sensi di una specifica previsione del predetto contratto o accordo, un'attività delle parti firmatarie dello stesso volta a fornirne un'interpretazione il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento, su istanza di parte può sospendere il processo fino all'espletamento delle attività di interpretazione e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi».

Art. 9.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati.

